

sono assoggettati all'esclusione, cui soggiacciono i gesuiti stranieri.

L'emendamento proposto dall'onorevole signor deputato Figini tende a distruggere affatto lo scopo della legge, poichè con esso non s'impone ai gesuiti regnicoli la condizione di aver ottenuta la secolarizzazione per poter continuare a dimorare nello Stato, ma solo la condizione di averla dimandata. Ora è evidente che questa condizione sarebbe affatto illusoria, poichè ne conseguirebbe che tutti i gesuiti i quali non ottenessero la secolarizzazione, purchè l'avessero dimandata, continuerebbero a rimaner nello Stato. E chi non vede ch'essi non l'otterranno mai, e che faranno tutto il possibile per non ottenerla?

Nè si dica che la concessione della secolarizzazione sia un fatto il quale non dipende dal gesuita che l'abbia domandata, e che perciò non gli si debba imputare. La società gesuitica esiste in molti paesi d'Europa; a lei sono soggetti i gesuiti regnicoli che non ottenessero la secolarizzazione: è quindi giusto e ragionevole ch'essi vadano colà ove sono tuttora tollerati. Nè veggo il perchè lo Stato, che non li fece gesuiti, e che come tali non debbe conservarli, abbia a soggiacere ai gravissimi danni che ne verrebbero dalla continuazione della loro dimora nei nostri Stati.

Noterò un'altra circostanza, ed è che il signor deputato Figini vorrebbe imporre ai gesuiti l'obbligo di assoggettarsi all'ordinario, prima ancora di aver ottenuta la secolarizzazione; io non so se questa condizione sia accettabile da un gesuita che ami di osservare le sue regole.

In sostanza poi dico che la società di Gesù è infesta alla società civile; che le sono infesti tutti coloro che ad essa appartengono, e che siccome abbiamo dritto di escludere la compagnia, così possiamo escludere tutti quegli individui che non abbiano cessato di appartenere.

Per questi motivi mi oppongo all'ammissione dell'emendamento del deputato Figini.

FIGINI. Dal momento che il preopinante riconosce che non è in potere di un membro delle cessate corporazioni di ottenere la secolarizzazione, come mai si potrà punire per non averla ottenuta? Quando una persona fa quanto da sé dipende per eseguire una condizione che le venne imposta, deve ritenersi come se l'avesse eseguita, e non può essere punibile.

Un gesuita, sottoponendosi alla giurisdizione dell'ordinario, spiega con ciò che intende separarsi dalla disciolta congregazione, e presentando la sua domanda onde essere canonicamente disciolto dalla compagnia, farà quanto può fare per essere secolarizzato.

Per il che sarebbe ingiusto il considerarlo tuttora come addetto alla setta gesuitica, ed espellerlo come tale dallo Stato, massime che fra i gesuiti ve ne sono di buoni ed innocui, come il nostro Gioberti riconosce ed accerta, e che, sciolti dalla Compagnia, diventeranno utili allo Stato, lungi dall'essere allo Stato stesso nemici.

BIANCHI. Mi pare che il Governo dovrebbe egli stesso incaricarsi della secolarizzazione.

CORNERO padre, relatore. Io credo che il votare questo emendamento, prima d'aver deciso sull'articolo quinto, non sia che una confusione.

FARINA P. Mi pare che in questa questione si sia introdotta una confusione.

Non si tratta di dar pena a nessuno, ma di escludere una compagnia che si trova dannosa agli interessi dello Stato; dunque o l'individuo cessa di far parte di questa compagnia effettivamente, e allora resta nello Stato; o non cessa effetti-

vamente di farne parte, e allora vada dove la compagnia è tollerata. La esclusione dallo Stato quindi non si deve considerare relativamente alle persone, e giudicarla come pena ad esse inflitta, ma relativamente alla compagnia cui appartengono; perchè se si concedesse agli individui che ne fanno parte di rimanere fra noi, essa si nasconderebbe sotto mille forme, e seguirebbe ad avere vita, sebbene colpita dalle leggi che hanno voluto escluderla dal nostro Stato.

Mi pare adunque che non si possa assolutamente considerare la questione sotto questo punto di vista, ma sotto quello dell'esclusione della compagnia dai nostri Stati.

NOTTA. La massima invocata dal deputato Figini è una massima applicabile sempre nei casi ordinari, giacchè niuno deve portare la pena dei fatti altrui; ma questa massima sarebbe pericolosa nel caso nostro di eccezione, in cui per necessità si deve adottare un sistema differente appunto per ottenere quanto forma lo scopo della legge. I gesuiti otterranno sempre la secolarizzazione, se, senza questa, non possono godere dei riguardi che la legge loro vuole usare; perchè, siccome costoro hanno molta influenza in ogni luogo, e massime a Roma, sarà facile così ad esso loro di ottenere questa secolarizzazione, che diverrà per loro un favore al suddetto effetto; ma se, all'opposto, basta che da loro si chiegga questa secolarizzazione, e non è necessario che si ottenga, gliela faranno bensì soltanto chiedere, ma non gliela concederanno; nè loro importerà ottenerla, giacchè così, mediante la semplice richiesta, otterranno l'utile di quanto la legge vuole accordare, senza nemmeno dismettere la loro qualità di gesuita. Quindi il Governo supporterà, da una parte, il peso di dover sempre o soventi attribuire a loro quanto la legge vuole concedere nel solo caso che cessino di essere gesuiti, e dall'altra parte però mai si conseguirà dal Governo il desiderato fine di vedere svelta questa compagnia anche colla secolarizzazione dei di lei membri.

IL PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Figini. (È rigettato).

Due altri sono presentati dai deputati *Cavallera* e *Boarelli*.

Il primo chiede che dopo la parola *secolarizzazione* si tolgano le seguenti:

« E passarvi un atto di giurata asseverazione di essere appieno disciolti da ogni vincolo verso la corporazione rispettiva. »

Il secondo propone di sostituirvi:

« Passarvi una dichiarazione sul proprio onore. »

Quello del deputato *Cavallera* ha la priorità.

CAVALLERA. Signori, i gesuiti si distinguono in santi ed in politici. Dai gesuiti santi voi non otterrete mai che giurino di essere appieno disciolti da ogni vincolo verso la compagnia, perchè si andrebbe contro la loro coscienza e contro il loro istituto. Dai gesuiti politici voi potete ottenerlo, ma forse con qualche restrizione mentale, se però seguitano la dottrina di alcuni loro casisti. *Pei primi* il giuramento è impossibile, *pei secondi* è inutile. Togliete dunque dalla legge quelle vane parole.

(Gazz. P.)

(L'emendamento del deputato *Cavallera* è appoggiato).

(Verb.)

CADORNA. Il dilemma fatto dall'onorevole preopinante mi pare che zoppichi; alla prima parte in cui ha parlato dei gesuiti santi, disse ch'essi non avrebbero mai prestato il giuramento, e che perciò avrebbero sempre continuato ad appartenere alla Compagnia. Ebbene, io rispondo, sarà appunto il caso in cui non potendolo o non volendolo prestare dovranno andar via, ed è questo lo scopo a cui miriamo.

In quanto poi ai gesuiti politici, certo è che noi non ad-